

quello degli scritti, da altri giureconsulti di Roma. Il luogo comune dei « tre fondatori del *ius civile* » (mi sbaglio?) vien meno.

POSTILLA: « COTTIDIE IN MEDIUM PRODUCI ».

Pomp. *sing. ench.* D. 1.2.2.13: *Post originem iuris et processum cognitum consequens est, ut de magistratuum nominibus et origine cognoscamus, quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur . . . post hoc deinde auctorum successionem dicemus, quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iurisperitus, per quem possit cottidie in melius produci.*

Come è noto, Vittorio Scialoja ha dedicato a questo frammento, importantissimo per la comprensione di tutto il *liber singularis enchiridii* (o comunque di tutto l'*excursus* storico dell'*enchiridion* pomponiano), una di quelle guizzanti note di cui era maestro (*Due note critiche alle Pandette lib. I*, in *BIDR.* 1 [1888] 95 ss.), interpretando *constare* come « essere conosciuto » e proponendo la restituzione di *in medium* al posto di *in melius* (97: « lo scambio . . . è poi graficamente così facile, che non ha bisogno di particolare giustificazione »). L'emendamento è ritenuto accettabile dal Bretone (*Motivi ideologici dell'Enchiridion di Pomponio*, in *Labeo* 11 [1965] 23 nt. 21), mentre è vivacemente combattuto dal Lombardi Vallauri (*Saggio sul diritto giurisprudenziale* [1967] 6 nt. 4). Tanto il Bretone quanto il Lombardi conferiscono a *constare* il senso, confortato dal *VIR.*, di « sussistere, aver vigore », e in più il Lombardi giustifica la sua preferenza per *in melius* sostenendo che, nella concezione di Pomponio, il diritto non può tenersi in vita se non è fatto quotidianamente progredire dall'opera dei giuristi: « per il diritto, fermarsi è un po' morire; non basta conservarlo, occorre farlo progredire; o meglio, l'unico modo per conservarlo è farlo progredire (intuizione mirabile per senso della continuità storica) ».

Indubbiamente l'intuizione di cui parla il Lombardi è assai suggestiva, ma temo che il merito di averla avuta ed espressa non possa essere attribuito a Pomponio: è tutto e solo del Lombardi. Il buon Pomponio (chiedo scusa se mi ripeto) non va sopravvalutato, come taluni tendono a fare: l'esame di tutta la produzione che di lui ci è rimasta induce a ritenere che egli fosse un giurista di buon mestiere, ma tutt'altro che eccezionale, sí che sarebbe davvero sorprendente che solo nell'*enchiridion* egli

* In *Labeo* 15 (1969) 392 s.

avesse levato tanto in alto l'ala. Ad ogni modo, se vogliamo tenerci al solo *liber enchiridii*, non possiamo trascurare che Pomponio, quando passa alla esposizione della *successio auctorum* (§ 35 ss.), in realtà mostra e dice di riferirsi ai soli dotti (o ai massimi tra gli stessi) che hanno « professato » (pubblicamente o privatamente) la *scientia iuris civilis*, che hanno cioè fatto opera di *interpretatio iuris*, di intermediazione tra il *ius* e il cittadino. La *iurisprudencia*, di cui egli si ripromette di parlare nel § 13, ed effettivamente parla nei §§ 35 ss., non è quella che fa progredire, ma è più modestamente quella che fa conoscere il diritto, che porta il diritto giorno per giorno (*cottidie*) tra i cittadini, *in medium*.

Aveva ragione dunque lo Scialoja a proporre (anche se sulla base di un'argomentazione in qualche punto criticabile e fondatamente criticata dal Lombardi) la lezione *in medium* come più consona all'equilibrio del dettato pomponiano e, aggiungo io, al carattere della *successio auctorum* che si legge poco oltre. Anzi io propendo a credere che l'interpretazione di *constare* come « essere conosciuto, esser certo » sia proprio la migliore. Dopo aver detto che il diritto si realizza per mezzo dei magistrati *qui iuri dicundo praesunt*, Pomponio ha giustamente aggiunto che il diritto lo si conosce solo attraverso la quotidiana *interpretatio* della giurisprudenza.

Del resto, prima di scandalizzarci per il senso (legittimato ampiamente dai vocabolari) che lo Scialoja ha attribuito al *constare* di Pomponio, leggiamo con attenzione Gai 1.1.: « *Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis rell.* ». Qui *constare* ha un senso ambiguo, traducibile in italiano con « risultare (da) », che certamente allude alle fonti di esistenza dei *iura populi Romani*, ma allude anche, direi, alle fonti di conoscenza dei medesimi.